

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

E

PRESTATORI D'OPERA

R.C.T/R.C.O.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato.

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza;

- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

- per **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;

- per **Assicurato:** il Collegio contraente, nonché i soggetti nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto

- per **Società:** l'impresa assicuratrice;

- per **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

- per **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

- per **Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

- per **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

- per **Fatto Accidentale:** si intendono tutti i fatti colposi quale che sia il grado della colpa con la sola esclusione dei fatti dolosi.

-per **Scoperto:** la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo non indennizzabile pattuito;

- per **Franchigia:** la parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

- per **Franchigia Frontale:** la parte fissa del danno contrattualizzata per tutte le garanzie, tranne che quelle in cui sono previste franchigie inferiori

.- per **Dipendenti.** le persone iscritte al momento del verificarsi del sinistro nel libro paga tenuto dall'assicurato contraente a norma di Legge

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza garantisce il Contraente/Assicurato per tutte le attività, i servizi e le competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite *ope legis* (leggi, ordinanze, regolamenti, statuto, negozi contrattuali), incluse le attività ed i servizi che in futuro possono essere espletati .

La garanzia prestata con la presente polizza si intende estesa al rischio di committenza per culpa in vigilando ed in eligendo con riferimento alle attività svolte dal Contraente/Assicurato.

Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, alla scadenza di ogni annualità assicurativa il Collegio comunicherà alla Società le attività e/o competenze esercitate a nuovo.

In caso affermativo, la Società concorderà con il Collegio le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali e di conseguenza al premio convenuto.

Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, il Collegio è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze del Contraente/Assicurato alle condizioni concordate.

Danni a Terzi arrecati da Personale non dipendente

Premesso che il Contraente/Assicurato, per l'espletamento della sua attività, può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi i dipendenti del Contraente/Assicurato, mentre eseguono servizi e lavori per conto del Contraente/Assicurato stesso.

La garanzia comprende pertanto l'erogazione di tutte le attività ed i servizi effettuati tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Persone assunte con contratti da considerarsi parasubordinati e atipici secondo la normativa vigente, compresi i lavori a progetto;
- Personale comandato da altri Collegio Provinciali dei Geometri;
- Incaricati occasionali vari;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale; tirocinanti estivi di orientamento e prestatori d'opera occasionali;
- Persone che operano in regime di telelavoro per i danni a cose o a persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;
- Lavoro interinale; prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.
- Commissari di gara e/o concorso, non alle dipendenze del Collegio.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma di tutte le attività.

Dipendenti responsabili del servizio Protezione e Prevenzione Sicurezza

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dall'involontaria violazione delle disposizioni del D.L. 626/94 e del D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Su espressa richiesta del Contraente viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al dipendente designato come responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19/09/1994.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.)

Art. 2 - Altre assicurazioni.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 3 - Pagamento del premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, le rate di premi o successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 3 bis – Termini pagamento prima rata di premio.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, per il versamento della prima rata di premio è previsto un periodo di mora di 30 giorni.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni del Contraente.

Tutte le comunicazioni, esclusa quella prevista all'art. 9, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma o telefax o altro mezzo tecnologico idoneo, atto a comprovare la data ed il contenuto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Società.

Art. 4 bis - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 5 - Variazione del rischio.
Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Aggravamento del rischio.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 7 bis - Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede.
Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato e i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art.1913 C.C.).
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia RCO solo ed esclusivamente a:

a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria – amministrativa a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti / addetti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga.

In tutti gli altri casi di sinistro la Contraente è esonerata dal presentare denuncia restando ugualmente impegnata pena la decadenza da ogni risarcimento ad istruire la relativa

pratica tenendo per sé, ed a disposizione della Società di Assicurazione, la documentazione relativa tanto di carattere sanitario che testimoniale
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).
Il Contraente/Assicurato, o in caso di morte il beneficiario deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 10 - Durata del contratto / Proroga della garanzia.
Il contratto si intende stipulato per la durata di **anni 3** senza tacito rinnovo
Allo scadere del suddetto termine, il Contraente/Assicurato si riserva la facoltà di confermare il contratto per un periodo non superiore a 36 (trentasei) mesi, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.
Tale estensione temporale, disposta con apposito atto del Contraente/Assicurato, dovrà avvenire alle stesse condizioni sia normative che finanziarie.

Art. 11- Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente.
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie.
Art. 14 – Recesso in caso di sinistro.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni . In tal caso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si precisa che il recesso va riferito all'intero pacchetto assicurativo contratto con la Società e non alla singola copertura cui si riferisce il contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatisi in relazione:
1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione;
2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore di fabbricati o terreni e loro porzioni, impianti ed attrezzature, compresi gli impianti sportivi, e dei relativi impianti fissi, nei quali l'attività si svolge, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato/Contraente, anche da Terzi.
La garanzia è operante anche per fatti dolosi e colposi commessi da tutte le persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. in conseguenza dell'attività dichiarata.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.).
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e loro successive variazioni e del D.Lgs. n.38 del 23.2.2000 s.m.i., per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro,

indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme rischieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonchè gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche o integrazioni e del D.Lgs. n. 38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, non inferiore al 5% calcolato sulle tabelle INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Legge.

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIPENDENTI E NON DELL'ASSICURATO.

- La garanzia comprende la responsabilità civile personale di Componenti il Consiglio Direttivo, dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato, (ferma l'esclusione dei danni patrimoniali) appartenenti alle categorie tutte, indipendentemente dalle forme contrattuali previste dalle leggi vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, nonché ad altro personale non dipendente, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati:

- ai Terzi, in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito;
- agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e del D.Lgs 38/2000 dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

La validità della presente garanzia è subordinata alla indicazione degli importi dei massimali di R.C.O.

D) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI – I.N.A.I.L.

Sono considerati Terzi i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30.6.65 n.1124 e D.Lgs 38/2000 e successive modificazioni o integrazioni, per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro e di servizio e ciò nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O..
Analogamente sono considerati terzi i soggetti con contratto di lavoro quali la somministrazione lavoro, i soggetti partecipanti a tirocini estivi di orientamento e i soggetti prestatori di lavoro occasionale, tirocinanti e borsisti.
È garantita l'azione di rivalsa esperita dall'I.N.P.S. e da altri analoghi Istituti di Previdenza competenti ai sensi di Legge ai sensi dell'art. 1916 C.C.; la garanzia è valida in quanto gli emolumenti fatturati versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d'opera vengono comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi, stipendi al personale del Contraente/Assicurato.

Art. 16 - Persone considerate terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).
Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O..
Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Art. 17 - Estensione territoriale.
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 18 - Rischi esclusi dall'assicurazione.
Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n.990 e successive modifiche o integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere, dopo la consegna a terzi;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radiattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
h) danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate, salvo quanto differentemente previsto;
i) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, nonché per i danni da campi elettromagnetici;
j) sono esclusi i danni provocati dalla rete fognaria non conseguenti a rottura accidentale.
k) Sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

Art. 19 - Regolazione premio.
Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio (retribuzioni lorde corrisposte al personale, compreso

nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non oppure del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza). Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie, quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/06/1965 N. 1124 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.
Nel caso in cui il Contraente / Assicurato nei termini prescritti non abbia effettuato né la comunicazione dei dati e neppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di trenta giorni per i relativi adempimenti; trascorso inutilmente tale periodo resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno -Spese legali.
La Società assume a proprio carico, sino alla tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sotenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente al 50%.
La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
La Società si impegna a comunicare all'Assicurato al momento della denuncia del sinistro e comunque in tempo utile la designazione del legale.

Art. 21 – Monitoraggio sinistri.
La Società si impegna a fornire, a richiesta del Contraente/Assicurato, al fine di verificare e monitorare l'andamento di sinistrosità, aggiornata statistica sinistri, come strumento di prevenzione. Comunque tale statistica dovrà essere fornita in prossimità di rinnovo o di procedura di gara per il rischio garantito con la presente polizza.
L'elenco sinistri dovrà contenere i seguenti dati:
- sinistri denunciati
- sinistri riservati
- sinistri liquidati.

Art. 22 – Coassicurazione
Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 C.C., rispondendo in solido nei confronti del Contraente/Assicurato per tutti le coassicurazioni presenti nel riparto.

Art.23 - Massimali e conteggio del premio (come da scheda allegata).
I massimali di garanzia sono quelli richiesti dalla scheda di quotazione allegata. Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O: la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.
Il premio dell'assicurazione viene calcolato sul preventivo annuo delle retribuzioni erogate dal Contraente/Assicurato; per retribuzioni lorde s'intende quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti del Contraente/Assicurato, obbligatoriamente

assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL, effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai lavoratori con contratti atipici e parasubordinati ex lege.

CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI

Art 24 - Attività complementari. La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi cagionati da:

a) Esposizioni in genere. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.

b) Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni. Proprietà e manutenzione di targhe, cartelli pubblicitari, insegne, tende e striscioni, nonché spazi per affissioni anche a scopo elettorale, ovunque installati, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

c) Distributori automatici di bevande e simili. Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonchè dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

d) Corsi di istruzione, convegni, congressi corsi, seminari e simili. Attività che si *s*volgono all'interno dei locali del Contraente/Assicurato per l'organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio, selezione e prove pratiche, convegni, congressi corsi, seminari e simili; i partecipanti sono considerati Terzi.

Art. 25 - Lavori presso terzi – Danni a terzi ed a cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzioni dei lavori.

Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 150.000 per annualità assicurativa.

Art. 26 - Committenza lavori e servizi.

Premesso che il Contraente/Assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, resta stabilito che:

a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;

b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento, ne derivi responsabilità a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 26 bis – Committenza lavori ex D.L. 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.L. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.L. stesso. Le Imprese esecutrici dei lavori, nonché i loro titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi. La garanzia è valida a condizione che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori nonché, ove imposto dal D.L. suddetto, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di €.500.000.

Art. 27 - Danni a veicoli di dipendenti e di terzi.

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 100 per ciascun veicolo danneggiato.

Art.28 - Committenza auto.

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonchè all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150 per sinistro.

Art. 29 -Circolazione di mezzi.

Ferma restando l'obbligatorietà della copertura R.C.A.,a parziale deroga delle norme di polizza,si dà atto che la garanzia è valida anche quando alla guida di mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti della prescritta abilitazione, semprechè si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni.
Si precisa comunque che resta esclusa la R.C. obbligatoria ai sensi della Legge 990.

Art. 30 - Malattie professionali per causa di servizio.

L'assicurazione della responsabilità civile dell'Assicurato/Contraente verso i prestatori di lavoro (RCO) da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n°1124 e D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche e integrazioni, opera altresì per quanto sia tenuto a pagare per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura, sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati .

L'estensione dispiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 500.000 che rappresenta anche la massima esposizione della società per anno assicurativo con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'assicurato la società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi:

La garanzia non vale:

a) Per asbestosi e silicosi.
b) Per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
c) Per le malattie professionali conseguenti: 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o rappresentanti legali del contraente; 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o rappresentanti del contraente.Questa esclusione cessa di aver effetto a seguito dell'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto.

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle norme di assicurazione per la denuncia di sinistri, l'assicurato/contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza l'insorgenza di malattia professionale e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Art. 31 – RC dei fabbricati.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o custodia e/o uso dei beni immobili e dei fabbricati o porzioni di essi, anche di natura storico-artistica, e relative parti comuni se in condominio, a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato/Contraente, anche di natura storico-artistica; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, sbarre e cancelli servocomandati, scale mobili, attrezzature ed arredi che possano essere usati, oltre che dall'Assicurato, anche da terzi

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, i rischi relativi agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione è estesa ai danni verificatisi in occasione dell'effettuarsi di:

- visite turistiche al fabbricato e di feste ricevimenti, cerimonie, congressi, riunioni, mostre o altre simili, anche qualora i fabbricati siano stati locati a terzi, esclusivamente nell'ambito dell'attività del Contraente/Assicurato.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura; il Contraente/Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualsiasi variazione dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato da esibirsi previa richiesta della Società.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Non sono compresi i danni derivanti da:

- Lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- Umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento.

L'assicurazione si estende altresì alla responsabilità civile dell'assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96, e successive modifiche e/o integrazioni, quale committente semprechè:

- Il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche;
- Dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La garanzia non comprende i danni derivanti da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per i quali è stata stipulata l'Assicurazione.

Limitatamente ai danni di spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rottura accidentale di impianti o condutture, il risarcimento di ogni sinistro viene corrisposto con una franchigia di € 250,00.

Art. 32 - Danni a condutture ed impianti sotterranei.

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei a deroga delle esclusioni.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia per sinistro di €. 250.

Il limite di massimo indennizzo per la garanzia è fissato in € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo nel limite della garanzia danni a cose.

Art 33 – Danni a cose in consegna - custodia.

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, esclusi i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione R.C.T. fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di Euro 250,00.

Art. 34 - Cose di terzi sollevate, traslate ecc.

A parziale deroga delle esclusioni la garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate, causati sia di fatto dal Contraente/Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00 con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art 35 - Veicoli sotto carico e scarico.

La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

Art. 36 - Danni da cedimento o franamento del terreno.

A parziale deroga delle esclusioni la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno ed a vibrazioni, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 37 – Scavi e reinterri.

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro e nel limite del massimale subito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di € 50.000,00 per ogni annualità assicurativa.

Art. 38 - Danni da interruzione di attività.

A parziale deroga dell'esclusione la garanzia comprende i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

Art 39. - Esonero denuncia posizioni Inail.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'Inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

Art. 40 - Rinuncia alla rivalsa.

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente/Assicurata si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti delle persone che ricoprono una carica elettiva in seno al Contraente/Assicurato salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati

Art. 41 - Inquinamento accidentale.

A parziale deroga delle esclusioni si conviene tra le Parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.500.

Il limite massimo di risarcimento è da considerarsi pari a Euro 250.000,00 per sinistro ed anno assicurativo; il limite si deve ritenere operativo per ogni tipologia di danno (sia danni a cose che a persone)

Art. 42 – Danni da incendio. La garanzia comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'assicurato e/o dallo stesso detenute esclusi comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia ed i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'assicurato. La garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali anloghe polizze esistenti per il medesimo rischio purchè valide ed operanti ed è prestata con una franchigia di € 500,00 per sinistro e con il massimo indennizzo di € 250.000,00 per sinistro/anno assicurativo.

Art. 43 – Danni da furto. L'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per

l'esecuzione di lavori commissionati dall'assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo di € 50.00,00 per sinistro ed anno assicurativo; rimane a carico dell'assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.

Art. 44 - **Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.**

Le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, interventi di pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e di opere comunali effettuati dal Contraente/Assicurato con personale non dipendente.
Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

Art. 45 – Fornitori come terzi .

Sono considerati terzi nei limiti del massimale previsto per la R.C.O., i Titolari ed i Dipendenti di Ditte, fornitori di beni e di servizi che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico per gli infortuni, escluse le malattie professionali, occorsi sul lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6 per cento, secondo il D.L. n. 38 del 23/02/2000.
Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O..
L'assicurazione è altresì operante per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopra citate.

Art. 46 – Danni a cose consegnate *ex* art.1783/1784/1785 bis Codice Civile

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli del codice civile 1783/1784/1785, per i danni da sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non consegnate; sono comunque esclusi denari, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di € 2.500,00 per danneggiato ed € 50.000,00 per anno assicurativo.

Art. 47 – Clausola Broker

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto alla Spett.le A&M Consulting srl. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le A&M Consulting S.r.l.
Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato/Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

……li……..

LA SOCIETA' **IL CONTRAENTE**

....……

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
Art. 3 - Pagamento del premio;
Art. 10 - Durata del contratto;
Art. 12 - Foro competente

LA SOCIETA' **IL CONTRAENTE**

.....…… ……

SCHEDA DI QUOTAZIONE

CALCOLO DEL PREMIO DELLA POLIZZA R.C.T. / R.C.O.

MASSIMALI DA ASSICURARE

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
€ 1.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di
€ 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di
€ 1.000.000,00 per ogni prestatore

DATI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde ai dipendenti €. 64.273,00 riferiti all'anno 2020